

Originale



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 196 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre (01/10/2018) alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	No
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Sì
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	No
5. RODA' MELINA - Assessore	Sì
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 28.09.2018 è stata istituita nel Comune di Bordighera – a decorrere dal 01.01.2019 – l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 ed è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta;

DATO ATTO che la giunta comunale è l’organo competente a deliberare le tariffe dell’imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATTO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

PRESO ATTO che il Comune di Bordighera ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria di cui all’articolo 2, comma 81, della legge regionale 27.12.2016, n. 33 (deliberazione della giunta comunale n. 151 del 26.09.2017) e che l’adesione al Patto determina, tra l’altro, l’iscrizione d’ufficio nell’elenco regionale delle località turistiche dei Comuni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, presupposto per l’istituzione dell’imposta di soggiorno;

RILEVATO che il Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria sopra indicato riporta i seguenti principi cui gli enti aderenti dovranno uniformarsi:

1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta nel modo seguente:

- a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., (intendendosi le associazioni che hanno sede in Provincia di Imperia e che hanno espresso consiglieri per il settore turismo, in occasione dell’ultimo rinnovo o costituzione degli organi direttivi della Cciaa Riviere di Liguria), per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un’area vasta anche a livello provinciale, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e culturale. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).
- b) fino al 40% per l’utilizzo diretto da parte del Comune per il miglioramento del decoro della località turistica, per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica e, comunque, per interventi in materia di turismo;

2) non utilizzare l’imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;

- 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune;
- 4) promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sono state sentite le associazione maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive (incontro avvenuto in data 13.09.2018 – prot. n 21771 del 17.09.2018);

Visto le disposizioni vigenti di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018) per quanto di riferimento alle regole di finanza pubblica;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 il quale dispone che gli locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 il quale dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento in quanto correlato alla decorrenza dei termini di applicazione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia di struttura e categoria, con decorrenza dal 01.01.2019:

TIPOLOGIA	CATEGORIE	TARIFFA IN EURO
Alberghi	5 stelle	3,00
Alberghi	4 stelle	2,00
Alberghi	3 stelle	1,50

Alberghi	2 o 1 stella	1,00
----------	--------------	------

TIPOLOGIA	CATEGORIE	TARIFFA IN EURO
Residenze turistico alberghiere	5 stelle	3,00
Residenze turistico alberghiere	4 stelle	2,00
Residenze turistico alberghiere	3 stelle	1,50
Residenze turistico alberghiere	2 o 1 stella	1,00

TIPOLOGIA	CATEGORIE	TARIFFA IN EURO
Agriturismi, Ittiturismi, Esercizi di affittacamere, Bed and Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Case ed appartamenti vacanze, Case per ferie, Locande ed alberghi diffusi, Rifugi, Ostelli, Appartamenti ammobiliati per uso turistico, villaggi turistici, appartamenti ammobiliati per uso turistico, marina resort (si intendono strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'articolo 4 del d.l. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017)		1,50

- 2) DI STABILIRE che:
 - l'imposta è applicata fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;
 - nei mesi di ottobre e novembre le tariffe saranno pari a zero;
- 3) DI STABILIRE la decorrenza dell'imposta di soggiorno dalla data 01 gennaio 2019;
- 4) DI DARE ATTO che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021 in corso di approvazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 5) DI DISPORRE idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte di tutte le strutture ricettive, associazioni di categoria, etc.;
- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, la giunta comunale;
Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Con separata votazione unanime
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01 OTT. 2018

N. 196 DEL


OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti **P A R E R I**.

Settore finanziario - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il dirigente del settore finanziario ad interim

dott.ssa Micaela Toni


.....

Il, 01.10.2018

Settore finanziario – Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il dirigente del settore finanziario ad interim

Dott.ssa Micaela Toni


.....

Il, 01.10.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Vittorio Ingenito

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Maurelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Bordighera, li 03 OTT. 2018

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01 OTTOBRE 2018

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).
- Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli